



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1616

Istituzione di una sovrainposta comunale all'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero di cui
all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi

Indice

1. DDL S. 1616 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 1616.....	4

1. DDL S. 1616 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1616

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)

Istituzione di una sovrainposta comunale all'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi

Iter

17 settembre 2025: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1616

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Cristina Tajani \(PD-IDP\)](#)

[Cofirmatari](#)

[Antonio Misiani \(PD-IDP\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **4 agosto 2025**; annunciato nella seduta n. 337 del 4 agosto 2025.

Classificazione TESEO

IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI, DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI

[Articoli](#)

LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2, 3), ALIQUOTE DI IMPOSTE (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 3), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.1, 3), REVOCA (Art.2), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.3), OSSERVATORI (Art.3)

Assegnazione

Assegnato alla [6ª Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede redigente il 17 settembre 2025. Annuncio nella seduta n. 342 del 17 settembre 2025.

Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri e difesa), 5ª (Bilancio), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1616

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1616

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TAJANI** e **MISIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 2025

Istituzione di una sovraimposta comunale all'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 24-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi

Onorevoli Senatrici, Senatori. - Il presente disegno di legge reca disposizioni per l'istituzione di una sovraimposta comunale all'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero da soggetti che trasferiscono la propria residenza in Italia.

È passato mezzo secolo da quando, grazie al fondamentale contributo del professore Cesare Cosciani e dei suoi giovani allievi, la « Commissione per lo studio della riforma tributaria » individuò le basi per una radicale riforma del nostro sistema fiscale.

In quel disegno, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) veniva chiamata a svolgere un ruolo centrale. L'IRPEF sembrava nata sotto i migliori auspici in quanto strutturata come un tributo con obiettivi di natura sia redistributiva, grazie alla progressività delle aliquote, sia sociale, grazie soprattutto alla individuazione di un minimo vitale.

Queste finalità, tuttavia, per una serie di motivi non sono state mantenute nel corso degli anni a seguito di numerosi successivi interventi del legislatore. Tra le varie ragioni del progressivo allontanamento dagli obiettivi iniziali, la più importante, è sicuramente l'erosione della base imponibile che si è progressivamente allontanata dal principio della cosiddetta *comprehensive income taxation* dando vita ad un sistema di cedolarizzazione dei redditi assoggettati a diverse forme di tassazione e forfettizzazione.

È in queste scelte legislative che inizia a germinare la lunga crisi dell'IRPEF che è, al contempo, anche la crisi della progressività del nostro sistema tributario.

In attesa di una riforma complessiva del sistema tributario che dia piena attuazione ai principi costituzionali, in particolar modo all'articolo 53, realizzando a pieno gli ideali di equità nella sua declinazione orizzontale e verticale, il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di correggere quell'evidente distorsione creata dal regime opzionale di imposizione sostitutiva sui redditi prodotti all'estero introdotta con la legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Con i commi da 152 a 159 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) stato introdotto un regime fiscale opzionale per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Tale regime fiscale è rivolto principalmente a soggetti ad alta capacità contributiva e ha l'obiettivo di rendere l'Italia più attrattiva a livello internazionale per individui ad alto reddito.

In particolare il comma 152, introducendo un articolo 24-*bis* nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), consente alle suddette persone fisiche di trasferire la residenza fiscale in Italia optando per l'applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, a specifiche condizioni. Esse non devono essere state residenti in Italia in almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

L'imposta sostitutiva colpisce i redditi prodotti all'estero, individuati ai sensi dell'articolo 165, comma 2, del TUIR, norma che rinvia ai criteri di cui all'articolo 23 del medesimo TUIR.

Il comma 2 del nuovo articolo 24-*bis* del TUIR fissa la misura dell'imposta sostitutiva, calcolata in via

forfettaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. L'importo è ridotto a 25.000 euro per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari a cui il soggetto passivo può chiedere di estendere l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Per usufruire dell'imposta sostitutiva i familiari si devono trovare nelle medesime condizioni poste dal comma 1 dell'articolo 24-*bis* in esame: devono avere trasferito la propria residenza fiscale in Italia, ma non devono essere state residenti fiscalmente nello Stato per un periodo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

L'opzione può essere esercitata dai suddetti soggetti dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello probatorio, presentata all'Agenzia delle entrate, in base all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), dello Statuto dei contribuenti (legge 27 luglio 2000, n. 212). Nell'opzione deve essere indicata la giurisdizione o le giurisdizioni dell'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'opzione è revocabile e cessa comunque di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva, nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

Con il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, la prevista imposta forfettaria è stata portata a 200.000 euro annui per i titolari del regime, limitatamente alle opzioni esercitate dopo il 10 agosto 2024. Per le opzioni esercitate in precedenza, continuano ad applicarsi gli importi originari. L'Agenzia delle entrate ha precisato che tale beneficio può durare fino a 15 anni.

Questo strumento, ha attratto, negli anni, alcuni nuovi residenti ad alta capacità di spesa in Italia, registrando una forte concentrazione di queste residenze nelle principali aree urbane del Paese. Tuttavia, nel corso degli ultimi mesi, si assiste ad una forte accelerazione di tale fenomeno, con un numero crescente di individui ad alto reddito che scelgono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia.

Tale incremento avviene in coincidenza con l'abolizione da parte del Regno Unito del regime fiscale di vantaggio riservato agli stranieri residenti « non-domiciliati » (o « non-dom ») a partire dal mese di aprile 2025. Tale regime, consentiva in passato ai residenti nel Regno Unito che dichiaravano la loro residenza permanente all'estero, di non pagare imposte sui redditi generati fuori dal Paese e agli uomini di affari stranieri, residenti in Gran Bretagna, di non pagare tasse britanniche sui redditi esteri. L'abolizione del predetto regime fiscale di vantaggio attuata con la legge finanziaria presentata lo scorso anno, ha spinto molti dei beneficiari a cercare alternative fiscali più vantaggiose in ragione anche della scelta operata, allo stesso tempo, del Governo che ha posto termine all'uso di *trust off-shore* per evitare di pagare la tassa britannica sulle successioni, pari al 40 per cento.

Molti dei suddetti soggetti ad alto reddito, valutando vantaggioso il regime fiscale opzionale introdotto in Italia con i commi da 152 a 159 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, hanno scelto il nostro Paese per trasferire la propria residenza fiscale e molti sono fortemente propensi a trasferirsi in Italia nei prossimi mesi. Secondo stime non ufficiali, circa la metà di chi usufruisce del regime fiscale opzionale si trasferisce nella città di Milano.

Se è condivisibile l'obiettivo di attrarre, al fine di incentivare gli investimenti in Italia, soggetti non residenti, non si può tacere sui difetti di tale norma, come chiarito di recente anche dalla Corte dei conti nella Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2024, *in primis* sul versante dell'equità generale del sistema fiscale e poi sulla correlazione tra investimenti realmente effettuati e beneficio fiscale concesso.

L'obiettivo di questo disegno di legge è proprio quello di correggere tali distorsioni ristabilendo un equilibrio sul versante proprio dell'equità del nostro sistema fiscale.

Nel merito, l'articolo 1 del disegno di legge chiarisce le finalità ovvero quello di introdurre una sovraimposta comunale all'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero al fine di migliorare i profili di equità del sistema fiscale incisi negativamente da tale imposta, il tutto, nelle more di una

rimborso complessivo del sistema fiscale. Ai sensi del comma 1, è pertanto istituita a partire dal 1° gennaio 2026 una sovrainposta al gettito dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, a beneficio dei comuni dove avviene il trasferimento. I comuni possono deliberare l'aliquota della sovrainposta in una misura compresa tra il 12,5 per cento e il 15 per cento secondo le modalità definite con regolamento comunale. Il gettito dell'imposta è di spettanza del comune per essere destinato alle finalità sociali e abitative di competenza dell'ente. I singoli enti locali deliberano, pertanto, le aliquote della sovrainposta per l'anno successivo e tale delibera è pubblicata sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze seguendo le stesse regole previste per l'imposta municipale unica. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione sul sito del Ministero. Si prevede, poi, espressamente l'applicazione obbligatoria dell'aliquota minima ovvero del 12,5 per cento nel caso in cui il comune non provveda a deliberare entro i termini stabiliti. La sovrainposta è dovuta al comune nel quale il soggetto residente all'estero sposta la sua residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del TUIR. Sono introdotte, inoltre, alcune norme procedurali in tema di accertamento, prevedendo che i comuni destinatari del gettito forniscano all'amministrazione finanziaria informazioni e notizie utili e provvedano altresì agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati. Per quanto concerne la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente si applicano le disposizioni del TUIR. La sovrainposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

L'articolo 2 introduce una serie di disposizioni per coordinare la sovrainposta con l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero. Ai sensi del comma 1, la sovrainposta di cui all'articolo 1 è dovuta a decorrere dal periodo d'imposta in cui si esercita l'opzione di cui al comma 3 dell'articolo 24-*bis* del TUIR.

Il comma 2, stabilisce che in caso di revoca, decadenza e comunque decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione, la sovrainposta si applica all'IRPEF determinata secondo il regime ordinario. In questo caso i comuni individuano un'aliquota della sovrainposta compresa tra un minimo del 2,5 per cento e un massimo del 5 per cento.

Ai sensi del comma 3 la sovrainposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

L'articolo 3 affronta il tema della verifica dell'entità degli investimenti effettuati da chi trasferisce la residenza in Italia che per anni non è stato oggetto di alcun controllo.

Ai sensi del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette al Parlamento una relazione annuale sull'andamento dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 24-*bis* del TUIR con particolare riferimento agli effetti in termini di crescita degli investimenti in Italia da parte di soggetti non residenti che decidono di trasferire la propria residenza in Italia.

Il comma 2 prevede che nella relazione devono essere indicate anche le risorse aggiuntive acquisite dagli enti locali per effetto della sovrainposta, mentre al comma 3 si demanda ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare previa intesa con il Ministero dell'interno entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di acquisizione dei relativi dati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Sovrainposta comunale all'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, è istituita la sovrainposta comunale al gettito dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia di cui all'articolo 24-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Il gettito dell'imposta è di spettanza del comune ed è destinato a finalità sociali e abitative.

2. I comuni deliberano l'aliquota della sovrainposta di cui al comma 1 in misura compresa tra il 12,5

per cento e il 15 per cento secondo le modalità di cui al comma 3.

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabiliscono l'aliquota della sovrainposta vigente per l'anno d'imposta successivo con deliberazione da pubblicare nel sito informatico individuato ai sensi del decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

4. Nel caso in cui il comune non adotti la delibera di cui al comma 3 entro il termine ivi previsto si applica l'aliquota minima di cui al comma 2.

5. La sovrainposta è dovuta al comune nel quale la persona fisica di cui al comma 1 dell'articolo 24-*bis* del TUIR ha trasferito la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del medesimo testo unico.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai fini dell'accertamento della sovrainposta i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria informazioni e notizie utili. I comuni provvedono, altresì agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati con le modalità stabilite con decreto dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24-*bis* del TUIR.

8. La sovrainposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni necessarie all'applicazione del presente articolo.

Art. 2.

(Disposizioni applicative e versamento della sovrainposta)

1. La sovrainposta di cui all'articolo 1 è dovuta a decorrere dal periodo d'imposta in cui si esercita l'opzione di cui al comma 3 dell'articolo 24-*bis* del TUIR.

2. In caso di revoca, decadenza e comunque decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione di cui al comma 1, la sovrainposta si applica, nella misura compresa tra il 2,5 per cento e il 5 per cento, al regime ordinario dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi del TUIR.

3. La sovrainposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi delle persone fisiche di cui al TUIR.

Art. 3.

(Monitoraggio)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione annuale sull'andamento dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 24-*bis* TUIR, con particolare riferimento agli effetti in termini di crescita degli investimenti in Italia da parte di soggetti non residenti che decidono di trasferire la propria residenza in Italia.

2. Nella relazione di cui al comma 1 sono indicate le risorse aggiuntive acquisite dai comuni per effetto della sovrainposta di cui all'articolo 1.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare, previa intesa con il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di acquisizione dei relativi dati.

